COMMISSIONE V

DIFESA

XV.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 GIUGNO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 147

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento del limite di spesa annua a carico del bilancio della Marina militare per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia. (525) 147

PRESIDENTE 147, 148

CARRON, *Relatore* 148

VOCINO 148

BAVARO 148

Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, relativo all'indennità militare ed alla indennità speciale di riserva al personale delle Forze Armate. (524) . 148

PRESIDENTE 148, 149

ROVEDA, *Relatore* 148

Votazione segreta:

PRESIDENTE 149

La seduta comincia alle 10.

Sono presenti:

Arata, Azzi, Bartole, Bavaro, Bettiol Francesco Giorgio, Biagioni, Bosco Lucarelli, Carignani, Carron, Chatrian, Chiaramello, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Fusi, Geuna, Giammarco, Gotelli Angela, Greco Giovanni Italo, Guerrieri Filippo, Marzarotto, Mastino Gesumino, Roselli, Roveda, Saccenti, Salizzoni, Spiazzi, Tolloy, Valandro Gigliola, Vocino e Zaccagnini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Rodinò.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pratolongo.

Discussione del disegno di legge: Aumento del limite di spesa annua a carico del bilancio della Marina militare per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia. (525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del limite di spesa annua a carico del bilancio della Marina militare per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia.

Questo disegno di legge è stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato. Per il suo esame, la Commissione è integrata dalla Sottocommissione finanze e tesoro.

Invito il relatore, onorevole Carron, a svolgere la sua relazione.

CARRON, *Relatore*. Il disegno di legge porta per titolo l'aumento della spesa annua a carico del bilancio della Marina militare per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia. Il progetto

di legge, che fu approvato dal Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 6 aprile 1949, successivamente è stato approvato dalla IV Commissione del Senato, ed ora viene sottoposto all'esame della nostra Commissione. Il Museo storico navale di Venezia occupa alcune grandi e belle sale dell'arsenale militare di Venezia; vi sono raccolti preziosi cimelii e ricordi delle repubbliche marinare italiane, specialmente della Repubblica di Venezia. Vi sono anche modelli di navi del medio evo ed armi medioevali. Inoltre, vi sono cimelii storici della marina militare del nostro Risorgimento, come, ad esempio, la scialuppa con la quale il generale Persano passò da una nave all'altra all'epoca della battaglia di Lissa, i modelli dei mezzi navali con i quali D'Annunzio compì le sue imprese di mare, ecc.

La spesa per la manutenzione era insufficiente in quanto, per la manutenzione e amministrazione del museo, era autorizzata appena una spesa annua di lire 20.000 a carico della Marina militare, somma che poi fu aumentata e che dal 1 luglio 1948 è stata elevata a 80 mila lire. Con il precedente provvedimento la somma fu portata a 200 mila lire e con il presente disegno di legge viene portata a 800 mila lire.

Il progetto di legge in esame fu già approvato dal Senato e penso che possa essere approvato anche dalla nostra Commissione. Se un rilievo si potrà fare, sarà quello di chiederci se sono sufficienti le 800 mila lire, a cui è portato il limite della spesa annua, a provvedere alle spese inerenti al personale e alla manutenzione del Museo. Debbo ricordare che il progetto di legge è stato anche approvato dal Consiglio superiore della marina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VOCINO. Desidero soltanto far presente che questo museo ha veramente una grande importanza, soprattutto per i vari modelli che conserva di navi storiche e siccome è stato danneggiato durante l'occupazione, sono purtroppo necessarie alcune sistemazioni. La spesa prevista non appare quindi eccessiva. Se c'è da fare un voto, è che a Venezia dovrebbero rimanere soltanto i cimelii storici che vanno fino al Risorgimento, mentre gli altri cimelii potrebbero essere portati nel museo di La Spezia.

BAVARO. In rappresentanza della Sottocommissione finanze e tesoro non ho nulla da osservare su questo disegno di legge, in quanto è indicata la fonte da cui attingere la somma che si deve stanziare per fronteggiare le esigenze del Museo di cui trattasi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« A decorrere dal 1° luglio 1948 è elevato a lire 800.000 il limite di spesa annuo previsto dall'articolo 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, aumentato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 572, per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia.

« Alla relativa maggiore spesa si farà fronte con i fondi stanziati al capitolo 99 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1948-49 ed al corrispondente capitolo degli esercizi successivi ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, relativo all'indennità militare ed alla indennità speciale di riserva al personale delle Forze Armate. (524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, relativo all'indennità militare ed alla indennità speciale di riserva al personale delle Forze armate.

Questo disegno di legge è stato già approvato dal Senato. Invito il relatore, onorevole Roveda, a svolgere la sua relazione.

ROVEDA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge è stato predisposto per dare un'esatta interpretazione all'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, ad evitare che agli ufficiali inferiori dell'Aeronautica, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, entrato casualmente in vigore dopo il precedente citato decreto n. 814, si conceda un trattamento economico di privilegio rispetto agli ufficiali inferiori delle forze armate pur essi dispensati dal servizio per effetto delle disposizioni legislative intese a ridurre gli organici dei quadri.

Il decreto legislativo n. 814 determinava l'aumento dell'indennità militare da corrispondere agli ufficiali delle forze armate ed all'articolo 5 stabiliva che detta indennità continuava ad essere calcolata nelle misure stabilite prima dell'entrata in vigore del decreto, cioè prima del 4 luglio 1948, giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, come è detto all'articolo

8, e con effetto dal 1° aprile 1948, per gli ufficiali dell'esercito, della marina, della areonautica dispensati dal servizio per riduzione degli organici dei quadri.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, concernente il collocamento in ausiliaria o la dispensa dal servizio degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'aeronautica, per il fatto di essere entrato in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione — 1° luglio 1948 — nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, potrebbe indurre gli interessati a ritenere che l'indennità militare sia per essi calcolata nelle nuove misure e ciò sull'erroneo presupposto che la norma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 814, sia stata resa inoperante dal decreto legislativo n. 810 entrato in vigore successivamente e che agli articoli 4 e 5 contiene la solita disposizione del calcolo dello stipendio e dell'indennità militare, ai fini del trattamento economico di sfollamento, nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio.

L'entrata in vigore dei due citati decreti legislativi è risultata di fatto casualmente invertita, al di fuori della intenzione del legislatore e, pertanto, la concessione agli ufficiali inferiori dell'aeronautica dell'indennità militare in misura superiore a quella stabilita per gli ufficiali inferiori dell'esercito e della marina, ugualmente sfollati per riduzione degli organici, determinerebbe un trattamento di privilegio del tutto ingiustificato, in contrasto con il già citato disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 814, che determina la misura dell'indennità militare per tutti indistintamente gli ufficiali delle Forze armate, all'evidente fine di non creare disparità di trattamento per le varie categorie di personale sfollato per le stesse esigenze ed in base a disposizioni sostanzialmente uguali, anche se emanate in tempi diversi.

È da tenersi presente che l'articolo 5 del decreto n. 814, rispetta il criterio di mantenere fra il personale in servizio e quello dispensato dal servizio la differenza di trattamento preesistente all'aumento dell'indennità militare, aumento che ha assorbito i soppressi compensi per il lavoro straordinario. Per le menzionate considerazioni l'indennità militare deve essere calcolata, per tutti indistintamente gli ufficiali inferiori collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio effettivo permanente per riduzione degli organici dei quadri, nella vecchia misura. Trattandosi di chiarire l'equivoco che può sorgere dall'essere state invertite le date di pubblicazione dei due decreti, esprimo parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« La norma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, si applica anche nei confronti degli ufficiali inferiori dell'Aeronautica collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810 ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui due disegni di legge oggi esaminati, nonché sul disegno di legge: Aumento delle tasse annue di iscrizione alle sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale (535), esaminato nella seduta del 27 maggio 1949.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Aumento del limite di spesa annua, a carico del bilancio della Marina militare, per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia (525):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Interpretazione autentica dell'articolo 5 maggio 1948, n. 814, relativo all'indennità militare ed alla indennità speciale di riserva al personale delle Forze armate (524):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Aumento delle tasse annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale (535):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 26
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 11.25.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI